



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE TOSCANA**

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – C.P. 4286  
50135 FIRENZE  
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028

Indirizzo Internet: [www.figc-crt.org](http://www.figc-crt.org)  
e-mail: [crtlnd@figc-crt.org](mailto:crtlnd@figc-crt.org)

**STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010**

**Comunicato Ufficiale N. 58 del 9/04/2010**



**CAMPIONI D'ITALIA**

La Rappresentativa Giovanissimi del Comitato Regionale Toscana si è laureata Campione d'Italia affermandosi nella 49ª edizione del Torneo delle Regioni.

I nostri ragazzi si sono aggiudicati il titolo di Campioni battendo in finale la Rappresentativa della Campania con il risultato di 1-0.

Questo successo sta a dimostrare non solo il valore tecnico della squadra ma anche le grandi motivazioni che albergano in ciascuno dei ragazzi, a conferma che non esiste appagamento nel movimento toscano per i successi passati ma anzi permane la voglia di conseguire ulteriori traguardi.

Un doveroso ringraziamento va a tutto lo staff tecnico, dirigenziale e medico che ha lavorato con passione ed abnegazione per tutta la stagione.

Condividiamo la soddisfazione dell'importante successo con tutte le Società del Comitato Regionale Toscana, ringraziando in particolar modo quelle Società che hanno messo a disposizione i loro calciatori.

**GRAZIE CAMPIONI !!!**

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Nessuna comunicazione

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **COMUNICATO UFFICIALE N°129** **COPPA ITALIA DILETTANTI 2009/2010**

#### **PRIMO TURNO**

##### **1) RISULTATI GARE DEL 7 APRILE 2010**

GIRONE B	MONFALCONE – BOLZANO 1996	1 - 1
GIRONE G	NARDO' – FORTIS MURGIA	2 - 1

Sulla base dei risultati sopra riportati, nel Girone "B" si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti la Società BOLZANO 1996 che va ad aggiungersi alle Società CAPRIATESE BOYS CE, RENDE e VIGOR CISTERNA già qualificate come riportato sul C.U. N. 124, pubblicato dalla L.N.D. in data 18 marzo 2010 e alle Società SANREMESE 1904, TUTTOCUOIO e VOLUNTAS SPOLETO già qualificate come riportato sul C.U. N. 127, pubblicato dalla L.N.D. in data 25 marzo 2010.

La qualificata del Girone "G" sarà invece individuata, come da regolamento, dall'esito del sorteggio tra le Società EBOLITANA 1925 e NARDO', che si svolgerà presso la sede della L.N.D. a Roma, Piazzale Flaminio 9, il giorno 9 aprile 2010, alle ore 10.00. Le Società interessate potranno presenziare al sorteggio con un massimo di due Dirigenti ciascuno.

La Società qualificata del Girone "G" affronterà nei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti la Società RENDE.

Il programma dei quarti di finale, effettuato nei casi dovuti il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare, e' il seguente:

##### **mercoledì 14 aprile 2010 ore 15.00**

SANREMESE 1904 – BOLZANO 1996	Stadio Comunale di Sanremo (IM)
VOLUNTAS SPOLETO – TUTTOCUOIO	Campo Comunale di Spoleto (PG)
CAPRIATESE BOYS CE – VIGOR CISTERNA (frazione di Montaquila) (IS) in erba sintetica	Campo "M. Castaldi" di Roccaravindola

VINCENTE SORTEGGIO EBOLITANA 1925/NARDO' - RENDE

##### **mercoledì 21 aprile 2010 ore 15.00**

BOLZANO 1996 - SANREMESE 1904	Stadio "Druso" di Bolzano (BZ)
TUTTOCUOIO - VOLUNTAS SPOLETO	Stadio Comunale "Leporaia" – Ponte a Egola – San Miniato (PI)

VIGOR CISTERNA - CAPRIATESE BOYS CE **(GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE)**  
Campo Comunale di Borgo S. Maria (LT)

RENDE – VINCENTE SORTEGGIO EBOLITANA 1925/NARDO' Stadio Comunale "M. Lorenzon" - Rende (CS)

... Omissis ...

**PUBBLICATO IN ROMA L'8 APRILE 2010**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **3.1. Consiglio Direttivo**

Nessuna comunicazione

#### **3.2. Segreteria**

##### **3.2.1. XXIII TORNEO REGIONALE TROFEO TOSCANA RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI – COPPA LIMONTA**

Si da atto che nelle gare di finale del torneo a margine sono risultate vincitrici:

- categoria Allievi B: Rappresentativa della Delegazione Provinciale di PRATO
- categoria Giovanissimi B: Rappresentativa della Delegazione Provinciale di PISA

Alle due Delegazioni, ai giocatori, allo staff tecnico vanno le nostre più vive congratulazioni per la meritata affermazione. Un particolare ringraziamento alla USD Donoratico per la fattiva e perfetta collaborazione per la riuscita della manifestazione ed alle Società che **hanno messo a disposizione i loro tesserati.**

##### **3.2.2. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTI**

###### **SVINCOLI PER CAMBIO DI RESIDENZA**

A seguito invio della richiesta di svincolo per cambio di residenza si dispongono i seguenti svincoli con decorrenza 06/4/2010:

<b>MATR.</b>	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>SOCIETÀ</b>
5.324.274	FINI	EMANUELE	30/04/2000	SIENA NORD
5.645.957	MIGLINIEKS	EDVARDS	19/08/1997	VALDARBIA CALCIO

## MATURITÀ AGONISTICA

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale della documentazione necessaria, si riporta l'elenco dei calciatori e calciatrici ai quali è stato rilasciato l'attestato di "maturità agonistica" ai sensi dell'art. 34/3 delle N.O.I.F.:

NOME	SOCIETA'	DATA DI NASCITA	DECORRENZA
MATTIOLI AMBRA	ASD REAL AGLIANESE	23/03/1995	07/04/2010
TALANTI GIULIA	ASD REAL AGLIANESE	28/04/1995	02/04/2010

### 3.2.3. CORSI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE)

Facendo seguito a quanto pubblicato sul C.U. n° 42 del 21/1/2010, si comunica che sabato 10 aprile p.v. si terranno rispettivamente presso la Sala Pegaso della Centrale operativa 118 di Grosseto e presso la Sala riunioni della Delegazione Provinciale di Pistoia due corsi di formazione per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, organizzati da questo Comitato Regionale di concerto con la Regione Toscana, tramite le Centrali Operative 118.

Con prossimi Comunicati Ufficiali saranno resi noti luoghi e date dei successivi corsi che verranno organizzati nelle altre province della Toscana.

### 3.2.4. COPPA TOSCANA – PRIMA CATEGORIA

In data 8.4.10 dinanzi ai dirigenti delle Società **C.G.C. CAPEZZANO PIANORE** e **A.S.D. GRACCIANO**, società classificate per la gara di finale della coppa indicata in oggetto, si provvede, in base all'art. 3 punto 3 del regolamento della manifestazione pubblicato sul C.U. N. 7 del 14.8.2009, a determinare la squadra che giocherà in casa la gara di andata.

Il sorteggio ha avuto il seguente esito:

**gara di andata:** CAPEZZANO PIANORE - GRACCIANO  
che si effettuerà il: 14 APRILE 2010 ALLE ORE 20,30  
presso il campo: CAPEZZANO PIANORE

**Gara di ritorno a campi invertiti:**  
che si effettuerà il 21/22 APRILE 2010 ALLE ORE 20,30

**Le modalità di effettuazione delle gare di cui sopra sono quelle previste dal regolamento stesso della coppa all'art.3.**

### 3.2.5. 13^ EDIZIONE TORNEO "COPPA PROVINCIALE" RISERVATO ALLE SOCIETA' DI 3^ CATEGORIA - FASE REGIONALE

A seguito dei risultati conseguiti nelle gare di qualificazione della coppa indicata in oggetto, si sono qualificate per la fase Regionale le sotto indicate società:

D.P. AREZZO: FRATTA S. CATERINA

D.P. FIRENZE: PONTE A CAPPIANO

D.P. LIVORNO: CASTELNUOVO MISERICORDIA

D.P. LUCCA: TAU CALCIO ALTOPASCIO  
D.P. PISA: RED DEVILS CASTELFRANCO  
D.P. PRATO : BORGIO AL CORNIO

Il giorno 6 aprile u.s. alla presenza dei Dirigenti delle Società sopra menzionate ed In relazione a quanto stabilito dal Regolamento del Torneo a margine allegato al C.U. N. 12 del 10.9.09 si è proceduto a stabilire le modalità di effettuazione della fase regionale suddividendo le sei società ammesse in n. 2 triangolari:

### **1° TRIANGOLARE**

Società (A) **TAU CALCIO** Società (B) **BORGIO AL CORNIO** Società (C) **PONTE A CAPPIANO**

1^ gara:

**TAU CALCIO – BORGIO AL CORNIO** .data **14 APRILE 10** campo **ALTOPASCIO**.ora **21,00**

2^ gara:

data **21 APRILE 10** riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che ha disputato la gara in trasferta;

3^ gara:.

data **28 APRILE 10** si svolgerà fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza;

### **2° TRIANGOLARE**

Società (A) **RED DEVILS C.** Società (B) **FRATTA S.C.** Società (C) **CASTELNUOVO M.**

1^ gara:

**RED DEVILS CASTELF. – FRATTA S.CATERINA** .data **14 APRILE 10** campo **CASTELFRANCO**.ora **17,00**

2^ gara:

data **21 APRILE 10** riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che ha disputato la gara in trasferta;

3^ gara:

data **28 APRILE 10** si svolgerà la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza;

La gara di finale fra le vincenti dei due triangolari per l'assegnazione della Coppa Regionale, si effettuerà sulla base di gara unica in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali" in data:

**MERCOLEDI 5 MAGGIO O SABATO 8 MAGGIO 2010 ORE 16,00**

La gara di spareggio è stata determinata per sorteggio come in appresso:

**VINCENTE TRIANGOLARE 2 – VINCENTE TRIANGOLARE 1**

**Campo di gioco: DA DEFINIRE**

### 3.2.6. 5^ EDIZIONE COPPA REGIONALE JUNIORES REGIONALI

Si riportano di seguito le date di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:

**01.05.2010:** gare di andata 1° turno

**08.05.2010:** gare di ritorno 1° turno

**15.05.2010:** gare di andata 2° turno

**22.05.2010:** gare di ritorno 2° turno

**29.05.2010:** gare di andata semifinale

**05.06.2010:** gare di ritorno semifinale

La gara di **FINALE** si effettuerà sabato 12 giugno 2010 in località e orario da stabilire.

#### PROSPETTO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE

	I° Turno	II° Turno	Semifinali	Finale
	a) 01. 05. 2010	a) 15. 05. 2010	a) 29. 05. 2010	12. 06. 2010
	r) 08. 05. 2010	r) 22. 05. 2010	r) 05. 06. 2010	Campo da definire
1	5° class. girone C			
		Vincente 1		
2	2° class. girone A			
3	4° class. girone A			
		Vincente 2		
4	3° class. girone C			
5	4° class. girone C		Vincente 1	
		Vincente 3		
6	3° class. girone A		Vincente 7	
7	5° class. girone A		Vincente 2	
		Vincente 4		
8	2° class. girone C		Vincente 8	
9	5° class. girone D		Vincente 3	
		Vincente 5		
10	2° class. girone B		Vincente 5	
11	4° class. girone B		Vincente 4	
		Vincente 6		
12	3° class. girone D		Vincente 6	
13	4° class. girone D			
		Vincente 7		
14	3° class. girone B			
15	5° class. girone B			
		Vincente 8		
16	2° class. girone D			
				Vincente Coppa

- L'ORARIO DELLE GARE E' STABILITO PER LE ORE 16,00

IL REGOLAMENTO DELLA "COPPA REGIONALE JUNIORES" E' RIPORTATO ALLEGATO AL NOSTRO C.U. N. 27 DEL 05/11/2009.

### 3.2.7. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:

N°	Società	Nome del torneo	Categorie	Data inizio	Data termine	
317	CHIANTI NORD A.S.D.	7° TORNEO DEL CHIANTI - 4° TROFEO C. ORSINI	Juniors	12/05/2010	11/06/2010	Dilett
318	RIGNANESE	LUIGI BETTINI	Juniors	24/04/2010	02/05/2010	Dilett

### 3.3 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL: 10 e 11.4.2010

**DEL 10.04.2010**

#### CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

##### Variatione Campo

La sotto indicata gara causa indisponibilità del campo principale si effettuerà presso il campo a fianco indicato:

SETTIGNANESE – SAN DONATO TAVARNELLE

**CAMPO ROMAGNOLI C**

**DEL 11.04.2010**

#### CAMPIONATO DI PROMOZIONE

##### Anticipo gara

Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara è stata anticipata a **SABATO 10 APRILE 2010 ORE 15,30 SUL CAMPO VIGNAGRANDE DI PITIGLIANO**

AURORA PITIGLIANO – PORTUALE GUASTICCE

#### CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

##### Variatione Campo

Le sotto indicate gare causa indisponibilità del campo principale si effettueranno presso il campo a fianco indicato:

SERAVEZZA - PIEVE FOSCIANA

**CAMPO PEDONESE  
MARINA PIETRASANTA**

PORTA A PIAGGE – CUOIOPELLI

**CAMPO SUSSIDIARIO S. CATALDO**

#### CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

##### Variatione Campo

Le sotto indicate gare causa indisponibilità del campo principale si effettueranno presso il campo a fianco indicato:

ROCCASTRADA – CAPALBIO SPORT

**CAMPO VIA CARDUCCI  
ROCCASTRADA**

ATL CARRARA MARMI – ATL. TERRAROSSA

CAMPO B FOSSONE CARRARA

**Variazione orario**

Seguito accordo fra le società interessate si dispone affinché la sottoindicata gara si svolga all'ora a fianco indicata:

VALPIANA – PORTO AZZURRO

ORE 14,30

**3.4 RECUPERI**

Nessuna comunicazione

## **4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE**

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ULTIME QUATTRO GARE CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI/PURE 2009/2010 (già pubblicato sul C.U. n.50 del 4/03/2010)**

Si rende noto a tutte le Società che a partire dalle gare in programma dell' **11 Aprile 2010 compreso**, fino al termine dei campionati regionali **Allievi e Giovanissimi Dilettanti/Pure**, non saranno accettate richieste di **posticipo** di incontri diversi da quelli precedentemente stabiliti con il calendario gare.

Le gare relative **alle ultime quattro giornate in calendario** dei campionati Allievi e Giovanissimi, **saranno disputate con orario stabilito di ufficio da questo Comitato e come sotto indicato (fatta eccezione per le trasferte da e per l'Isola d'Elba che inizieranno sempre alle ore 11.00):**

- Gare del 11 Aprile            2010   ore 10.30
- Gare del 18 Aprile           2010   ore 10.30
- Gare del 25 Aprile           2010   ore 10.30
- Gare del 02 Maggio        2010   ore 10.30

**Oltre a ciò, viene ridotto il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo a venti (20) minuti per entrambe le categorie.**

*Si invitano le società ad effettuare la programmazione interna delle proprie partite in rispetto a detta disposizione. Nel contempo si pregano le medesime dall'astenersi nel formulare istanze di orario diverse da quanto sopra stabilito.*

### **FINALI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI**

Si porta a conoscenza delle Società interessate che le semifinali Regionali dei Campionati indicati in oggetto si effettueranno:

- **DOMENICA 9 MAGGIO 2010**                    **GARE DI ANDATA**
- **DOMENICA 16 MAGGIO 2010**                **GARE DI RITORNO**

**mentre la FINALE di entrambe le manifestazioni si effettuerà sabato 22 maggio 2010 in località e orario da stabilire.**

\*\*\*\*\*

## **5^ EDIZIONE COPPA REGIONALE ALLIEVI REGIONALI**

Si riportano di seguito le date di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:

**09.05.2010: gare di andata 1° turno**

**16.05.2010: gare di ritorno 1° turno**

**23.05.2010: gare di andata 2° turno**

**30.05.2010: gare di ritorno 2° turno**

**02.06.2010: gare di andata semifinale**

**06.06.2010: gare di ritorno semifinale**

**La gara di FINALE si effettuerà sabato 12 giugno 2010 in località e orario da stabilire.**

\*\*\*\*\*

## **5^ EDIZIONE COPPA REGIONALE GIOVANISSIMI REGIONALI**

Si riportano di seguito le date di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:

**09.05.2010: gare di andata 1° turno**

**16.05.2010: gare di ritorno 1° turno**

**23.05.2010: gare di andata 2° turno**

**30.05.2010: gare di ritorno 2° turno**

**02.06.2010: gare di andata semifinale**

**06.06.2010: gare di ritorno semifinale**

**La gara di FINALE si effettuerà sabato 12 giugno 2010 in località e orario da stabilire.**


**IL REGOLAMENTO È RIPORTATO ALLEGATO AL NOSTRO C.U. n. 27 del 05.11.2009**

**Prospetto incontri 5^ Coppa Regionale Categorie Allievi e Giovanissimi Stagione Sportiva 2009/2010**

**ALLIEVI**



**GIOVANISSIMI**



Riportiamo di seguito le date di svolgimento. Ci si riserva di comunicare gli orari di effettuazione delle gare

**Categoria Allievi**

**1° Turno**

Andata - 09.05.10  
Ritorno - 16.05.10

**2° Turno**

Andata - 23.05.10  
Ritorno - 30.05.10

**Semifinali**

Andata - 02.06.10\*  
Ritorno - 06.06.10  
\*mercoledì

**Finale**

12.06.10 – sede da stabilire

**Categoria Giovanissimi**

**1° Turno**

Andata - 09.05.10  
Ritorno - 16.05.10

**2° Turno**

Andata - 23.05.10  
Ritorno - 30.05.10

**Semifinali**

Andata - 02.06.10\*  
Ritorno - 06.06.10  
\*mercoledì

**Finale**

12.06.10 – sede da stabilire

## AUTORIZZAZIONI RADUNI GIOVANI CALCIATORI

Questo Comitato Regionale su richiesta della Società interessata autorizza lo svolgimento del seguente raduno per giovani calciatori:

Società organizzatrice	Sigla	in collaborazione con	Data raduno	Orario	Località	Categorie
ASC FIGLINE		IN PROPRIO	10.5.2010	15,30	STADIO COMUNALE DI FIGLINE	GIOVANISSIMI
ASC FIGLINE		IN PROPRIO	17.5.2010	16,00	STADIO COMUNALE DI FIGLINE	ALLIEVI

## FESTE REGIONALI

In allegato al presente comunicato si riportano i programmi completi delle sotto indicate feste regionali:

- **FAIR PLAY – categoria Esordienti (1997)**  
Sabato 15 e domenica 16 maggio 2010 Montecatini Terme (PT)
- **SEI BRAVO A... SCUOLA DI CALCIO – categoria Pulcini (1999)**  
Sabato 22 e domenica 23 maggio 2010 Montecatini Terme (PT)
- **TORNEO SPERIMENTALE ESORDIENTI 7:7 (1998)**  
Domenica 30 maggio 2010 Pontassieve (FI)

## CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE

### CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

#### GARE DEL 10 E 11 APRILE 2010

#### VARIAZIONE CAMPO ORARIO E GIORNO

la sotto indicata gara, causa indisponibilità del campo principale si effettuerà in posticipo presso il campo e l'ora a fianco indicati:

VALDARNO C.F. – FIORENTINA FEMMINILE 1990

**CAMPO MATTEOLI (PI)**  
**11.4.2010 ORE 10,30**

Variazione orario e giorno (campi invertiti)

Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara è anticipata all'ora e al giorno a fianco indicati:

ACF FIRENZE – FIORENTINA FEMMINILE 1990

**14.4.2010 ORE 17,30**

### COPPA TOSCANA

DOMENICA 11 APRILE 2010, 9<sup>a</sup> giornata GIRONE A, 7<sup>a</sup> giornata GIRONE B

### COPPA TOSCANA GIOVANILE FEMMINILE – RICCARDO BECHERONI

SABATO/DOMENICA 10-11 APRILE 2010, 1<sup>a</sup> GIORNATA DI GARA

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

### SERIE C1

Si comunica che la gara A.S.D. PISA SOCCER FIVE-L.S.D. POGGIO A CAIANO del 16/04/2010 valida per la sedicesima giornata di ritorno **si disputerà presso l'impianto Polivalente in Via Provinciale del Montevaso snc – Casciana Terme, con inizio alle ore 21:30.**

### SERIE C2

Si comunica che la gara FUTSAL CASCINA C. A 5-ELBA 97 del 10/04/2010 valida per la tredicesima giornata di ritorno **avrà inizio alle ore 15:15 anziché alle ore 15:00 sullo stesso impianto.**

Si comunica che la gara ASI AGLIANA C. A 5- PROGETTO LANA del 09/04/2010 valida per la tredicesima giornata di ritorno **avrà inizio alle ore 21:30 sullo stesso impianto.**

### JUNIORES

Si comunica che la gara MISERICORDIA C. A5 –SPORTIVA STAGGIA del 10/04/2010 valida per l'undicesima giornata di ritorno **avrà inizio alle ore 17:00 presso l'impianto CLUB L'OASI, Via Rio Vecchio, 37 - Cintolese.**

Si comunica che la gara ASD CALCETTO POGGIBONSESE-FUTSAL SANGIOVANNESE del 10/04/2010 valida per l'undicesima giornata di ritorno causa concomitanza con altra gara **avrà inizio alle ore 15:30 sullo stesso impianto.**

### PROGRAMMA

**CAMPIONATO SERIE C1 –Quindicesima giornata di ritorno Venerdì 09/04/2010**  
**CAMPIONATO SERIE C2 – Tredicesima giornata di ritorno Venerdì 09/04/2010**  
**CAMPIONATO SERIE D GIR. A – Tredicesima giornata di ritorno Venerdì 16/04/2010**  
**CAMPIONATO SERIE D GIR. B – Dodicesima giornata di ritorno Venerdì 16/04/2010**  
**CAMPIONATO JUNIORES – Dodicesima giornata di ritorno Sabato 17/04/2010**

#### **SERIE D Girone A – 13° Giornata di RITORNO 16/04/2010**

Società ospitante	Società ospitata	Giorno	Ora
REAL LUCCA	TIMEC	Ven 16/4	22.00
POL. ONLY SPORT	A.I.C.S. ROSIGNANO	Ven 16/4	22.00
MALISETI 2004	ATLETICO APUANIA	Ven 16/4	22.00
POL. SUVERETO	ATL. CASCIANA TERME	Mer 14/4	21.30
MISER. DI CARMIGNANO	FUTSAL PONTEDERA	Gio 15/4	22.00
GIOVANI FUCECCHIO 2000	MATARAZZO C5 LIVORNO	Ven 16/4	22.00
FUTSAL CECINA	PIETA' 2004	Gio 15/4	22.00
FRECCIA AZZURRA	OMEGA.IT	Ven 16/4	22.00

#### **SERIE D Girone B – 12° Giornata di RITORNO 16/04/2010**

Società ospitante	Società ospitata	Giorno	Ora
BULLS CALENZANO	ULIGNANO	Ven 16/4	21.30
ZEROQUATTRO	REMOLE	Gio 15/4	21.15
LE CRETE	CALCETTO RAPOLANO	Ven 16/4	22.00
CASTELLINA IN CHIANTI	LUDUS '90	Ven 16/4	21.30
DLF FIRENZE	PIAN DI SAN BARTOLO	Ven 16/4	22.15
SAN GIOVANNI	SESTOESE	Gio 15/4	22.15
RINASCITA DOCCIA	GIOVANI VIRTUS	Ven 16/4	22.15
SANGIMIGNANOSPORT	COVERCIANO FC 1996	Gio 15/4	22.15
SPORTING ARNO	DAKOTA	Ven 16/4	21.30





GARE DEL 7/ 3/2010

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****46.- RECLAMO DEL G.S. BIBBONA LA CALIFORNIA A.S.D. AVVERSO LA REGOLARITA' DELLA GARA G.S. PRO LIVORNO 1919 A.S.D./G.S. BIBBONA LA CALIFORNIA A.S.D. DEL 7.3.2010 (3-0).**

La Societa' G.S. Bibbona La California A.S.D. propone reclamo assumendo la posizione irregolare del calciatore Antonini Fabio, schierato con il n. 3 nella partita G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D./G.S. Bibbona La California A.S.D. del 7.3.2010 ma che risulta svincolato.

Il reclamo e' infondato e va rigettato. Risulta dagli atti come il calciatore tesserato per il G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D. che ebbe a giocare la partita in oggetto fosse Antonini Fabio, regolarmente tesserato per la suddetta societa' con decorrenza 26.8.2008. L'Ufficio Tesseramento ha peraltro precisato che la lista di svincolo di cui viene fatto riferimento dalla Societa' G.S. Bibbona La California nel proprio reclamo e' stata a suo tempo emessa in quanto il calciatore Antonini risultava inserito nell'elenco tesserati del G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D. per ben due volte a causa dell'errata data di nascita e che comunque come detto Ufficio avesse, gia' in data 19.1.2010, provveduto ad inoltrare richiesta di variazione al competente Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. di Roma. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Bibbona La California A.S.D. di La California (Livorno) e dispone l'addebito della tassa reclamo.

**45.-RECLAMO DEL G.S. OLMOPONTE AREZZO AVVERSO REGOLARITA' GARA G.S. OLMOPONTE AREZZO/POL.D. BETTOLLE DEL 7.3.2010 (0-3).**

Il G.S. Olmoonte Arezzo rilevava come, alla gara G.S. Olmoonte Arezzo/Pol.D. Bettolle del 7.3.2010, la Pol.D. Bettolle avesse schierato il calciatore Lachini Francesco nonostante dovesse scontare ancora una giornata di squalifica, residua della precedente stagione sportiva. Il reclamo e' infondato e va respinto. L'art. 22.6 C.G.S. testualmente recita: ''Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato societa', anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attivita' del Settore per l'attivita' giovanile e scolastica, la squalifica e' scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova societa'.....''. Nella specie il calciatore Lachini Francesco, squalificato per una gara per recidiva in ammonizioni come da Com. Uff. n. 58 del 7.5.2009 allorche' militava nella Societa' U.S.D. Tegoletto e' stato tesserato in data 5.8.2009 dall' U.C. Sinalunghese A.S.D.. La prima partita ufficiale della attuale stagione A.C.D. Barberino Mugello/U.C. Sinalunghese A.S.D. e' stata disputata dall'U.C. Sinalunghese A.S.D. il 6.9.2009, valevole per il Campionato di Eccellenza, gara in relazione alla quale il calciatore Lachini Francesco non ebbe a partecipare espiando la propria squalifica. Successivamente, l'8.9.2009, detto calciatore si e' tesserato per la Pol.D. Bettolle sua attuale societa' di appartenenza. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Olmoonte Arezzo di Arezzo. Ordina addebitarsi la tassa.

GARE DEL 28/ 3/2010

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****50.- RECLAMO DEL G.S.D. PONTREMOLI AVVERSO REGOLARITA' GARA U.S.D. MASSAROSA/G.S.D. PONTREMOLI DEL 28.3.2010 (3-0).**

In data 1.4.2010 il G.S.D. Pontremoli ha fatto pervenire i motivi di reclamo avverso la regolarita' della gara indicata in epigrafe.

Il reclamo e' da dichiarare inammissibile. E' noto che, ogni anno, per consentire il tempestivo inizio delle fasi di spareggio per promozioni e retrocessioni nonche' eventuali fasi di play-off e play-out e' adottato dal Presidente Federale un provvedimento di "abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti". Per la stagione sportiva 2009/2010 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 75/A del 19 gennaio 2010. Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza davanti al Giudice Sportivo Territoriale e' disposto che: "gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 n.3,5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa.

L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il reclamo con le motivazioni (senza preannuncio ne' attestazione di invio alla controparte) e' stato ricevuto solo in data 1.4.2010 mentre la gara e' stata disputata in data 28.3.2010. Il reclamo pertanto e' fuori quindi dai termini e non conforme alle modalita' stabilite nel Comunicato Ufficiale n. 75/A del 19.1.2010 ed e', pertanto, inammissibile. La tassa di reclamo, di conseguenza, va addebitata. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dal G.S.D. Pontremoli di Pontremoli (Massa) e dispone addebitarsi la tassa.

**6.1.2. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

GARE DEL 21/ 3/2010

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****48.- RECLAMO DELL'U.S.D. CASELLINA AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. PROGRESSO MONTELUPO/U.S.D. CASELLINA DEL 21.3.2010 (3-1).**

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 55 del 25.3.2010;  
- avverso la regolarita' dell'incontro A.S.D. Progresso Montelupo/U.S.D. Casellina, avvenuto il 21 marzo 2010 in Montelupo Fiorentino per il Campionato di Seconda Categoria, l'U.S.D. Casellina reclama a questo Giudice Sportivo Territoriale lamentando che l'avversaria aveva utilizzato, per effettuare la prima sostituzione, un calciatore di riserva, non preventivamente indicato nella distinta in suo possesso. Il reclamo, apparendo del tutto privo di fondatezza, non puo' essere accolto. Poiche', infatti, il tessuto probatorio di ogni vicenda che riguarda la posizione irregolare di calciatori e' costituito dalle risultanze dei documenti ufficiali, e' a questi che bisogna riferirsi per risolvere il problema proposto. Ora, ad onta di ogni interessata prospettazione di parte, e' del tutto pacifico, se non altro perche' l'arbitro lo ha precisato in referto che il calciatore locale entrato con

la prima sostituzione (Monti Emanuele) era presente in distinta con il n. 17 ma entro' in campo con la maglia n. 16, ma venne regolarmente identificato con propria tessera federale rilasciata dal Comitato di competenza. Il vizio riscontrato quindi e' solo formale ed irrilevante nell'ottica di regolarita' della gara quando sia certa la corrispondenza fra atleta impiegato e quello indicato in lista e quando ricorra il requisito della titolarita'. La tassa va addebitata. Per questi motivi il G.S.T. rigetta il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Casellina di Scandicci (Firenze) ed ordina ddebitarsi la relativa tassa.

**49.- RECLAMO DELL'A.S.D. CASTELLINA SCALO AVVERSO REGOLARITA' GARA G.S.D. RAPOLANO TERME/A.S.D. CASTELLINA SCALO DEL 21.3.2010 (2-1).**

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 55 del 25.3.2010;

- con telefax in data 22.3.2010, l'A.S.D. Castellina Scalo ha preannunciato reclamo avverso la regolarita' della gara in epigrafe. Al preannunciato reclamo l'A.S.D. Castellina Scalo non ha fatto tuttavia seguire i prescritti motivi che, a norma dell'art. 46 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, devono essere proposti entro i sette giorni dallo svolgimento della gara. Ne consegue che occorre dichiarare l'inammissibilita' del reclamo come sopra proposto con conseguente addebito della relativa tassa.

Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile, per omesso invio delle motivazioni, il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Castellina Scalo di Castellina Scalo (Siena). Dispone addebitarsi la tassa.

### **6.1.3. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**

GARE DEL 30/ 3/2010

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

TARCHI FEDERICO

(DAKOTA C.5)

### **6.1.4. CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI**

GARE DEL 7/ 4/2010

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

CALVETTI RICCARDO

(TERRANUOVESE)

## **6.1.5. CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI**

GARE DEL 7/ 4/2010

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER TRE GARE**

GASHI ARMEND (PRATO SPA sq.B)  
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

BRACCI MIRKO (EMPOLI F.B.C. S.P.A.)

## **6.1.6. 23° TROFEO TOSCANA COPPA LIMONTA ALLIEVI B**

GARE DEL 5/ 4/2010

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **I AMMONIZIONE**

BELLUCCI ANDREA	(DP PISTOIA)
PERILLO DAVIDE	(DP PISTOIA)
FONTANELLI ALESSIO	(DP PRATO)
GORGERI FRANCESCO	(DP PRATO)

## **6.1.7. COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA**

GARE DEL 7/ 4/2010

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **I AMMONIZIONE**

CASCINELLI EMILIO	(GEOTERMICA)
FILIPPI ANTONIO	(GEOTERMICA)

## **6.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Avv. Raffaello NICCOLAI	Presidente
Avv. Gabriele LENZI	Componente
Avv. Pietro VILLARI	Componente
Sig. Luigi BINI	Rappresentante A.I.A

con assistenza alla segreteria del sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si e' riunita il giorno **02 Aprile 2010 ore 17.00** assumendo le seguenti decisioni:

### **DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE**

**016 Stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Deferimento della Società di Eccellenza U.S. Pistoiese 1921 SRL.SD. e del relativo Presidente per mancata attività giovanile.**

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 5/11/2009, la Procura Federale per mezzo del viceprocuratore competente, giusta delega conferita, in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,, deferiva il Presidente **Berti Stefano** e la società **U.S. Pistoiese 1921 SRL.SD.** per rispondere: *“il primo della violazione di cui all'art. 1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato al campionato Juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2009/2010” e “le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.”*

All'udienza del 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, era presente la Società a mezzo del proprio delegato Mazzoncini Rolando.

Il presidente della Commissione illustrava dunque il capo di incolpazione e quindi dava parola al Sostituto Procuratore Federale il quale, specificava che il deferimento prendeva avvio da una doverosa segnalazione del Presidente del Comitato regionale Toscana, Organo preposto al controllo delle iscrizioni ai campionati.

Dopo aver depositato la relativa documentazione il Viceprocuratore segnalava che l'omissione, ad avviso dell'organo di accusa, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ascrivibile ai Presidenti delle Società e, per immedesimazione organica, alle relative Società

La Procura avanzava dunque il dubbio che tale omissione potesse essere frutto di una consapevole valutazione tra i costi che comporterebbe far giocare una squadra Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi Juniores e l'esiguità delle sanzioni previste; ritenendo provate per "tabulas" le violazioni, anche con riferimento alla documentazione depositata in udienza, chiedeva affermarsi le responsabilità ascritte e quindi comminarsi per le Società un'ammenda pari a 5.000,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione per giorni 40.

Il rappresentante della Società presente, dopo aver attestato la regolarità del Procedimento, chiedeva di potersi avvalere di quanto disposto dall'art. 23 C.G.S. ricercando un accordo con la Procura Federale.

Successivamente tale accordo veniva raggiunto sulle sanzioni disciplinari la cui entità veniva così determinata: ammenda pari a 3.500,00 Euro e per il Presidente l'inibizione pari a giorni 30 al netto delle riduzioni previste per il rito.

La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l'accordo intervenuto dandone notizia alle parti.

#### P.Q.M.

La C.D.T. applica alla Società U.S. Pistoiese 1921 SRL.SD. l'ammenda di Euro 3.500,00 ed al Presidente **Berti Stefano** l'inibizione per giorni 30.

#### **017/p Stagione Sportiva 2009/2010 Oggetto: Deferimento delle Società di promozione U.S.D. Montescudaio e S.S. Impavida A.S.D. e dei relativi Presidenti per mancata attività giovanile.**

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 5/11/2009, la Procura Federale per mezzo del viceprocuratore competente, giusta delega conferita, in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,, deferiva i Presidenti e le Società di appartenenza di seguito indicati:

**Ravagli Luciano**, S.S. Impavida A.S.D.

**Bianchi Vittorio**, U.S.D. Montescudaio

per rispondere: *"i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato al campionato Juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2009/2010" e "le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente."*

All'udienza del 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti entrambe le Società a mezzo dei propri Presidenti.

Il presidente della Commissione illustrava dunque ai presenti il capo di incolpazione comune e quindi dava parola al Sostituto Procuratore Federale il quale, specificava che il deferimento prendeva avvio da una doverosa segnalazione del Presidente del Comitato regionale Toscana, Organo preposto al controllo delle iscrizioni ai campionati.

Dopo aver depositato la relativa documentazione il Viceprocuratore segnalava che l'omissione, ad avviso dell'organo di accusa, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ascrivibile ai Presidenti delle Società e, per immedesimazione organica, alle relative Società

La Procura avanzava dunque il dubbio che tale omissione potesse essere frutto di una consapevole valutazione tra i costi che comporterebbe far giocare una squadra Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi Juniores e l'esiguità delle sanzioni previste; ritenendo provate per "tabulas" le violazioni, anche con riferimento alla documentazione depositata in udienza, chiedeva affermarsi le responsabilità ascritte e quindi comminarsi per le Società un'ammenda pari a 3.000,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione per giorni 40.

I rappresentanti della Società presenti, dopo aver attestato la regolarità del Procedimento, chiedevano concordemente di potersi avvalere di quanto disposto dall'art. 23 C.G.S. ricercando un accordo con la Procura Federale.

Successivamente tale accordo veniva raggiunto sulle sanzioni disciplinari la cui entità veniva così determinata: per le Società ammenda pari a 2.000,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione pari a giorni 30 al netto delle riduzioni previste per il rito.

La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l'accordo intervenuto dandone notizia alle parti.

#### **P.Q.M.**

La C.D.T. applica alle Società **S.S. Impavida A.S.D.** e **U.S.D. Montescudaio** l'ammenda di Euro 2.000,00 ed ai relativi Presidenti **Ravagli Luciano Bianchi Vittorio** l'inibizione per giorni 30.

**15/P stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Deferimento delle Società di prima categoria Pol. Alberese, A.S.D. Castelnuovo, S.S.D. Amelindo Mori Marcialla, U.S.D. Castiglion Fibocchi, U.C.D. Cuiopelli, A.S.D. Gallianese, U.S. Ghivizzano, A.S.D., A.S.D. La Sorba, U.S.D. Lucignano, Pol. Luco A.S.D., A.S.D. Marciano, F.C. Mercatale A.S.D., U.S. Molin Nuovo A.S.D., A.S.D. Monte San Savino, Polisportiva Dilettantistica Montecchio, U.S.D. Olimpia Palazzolo, G.S.D. Orentano Calcio, C.S. Porta Romana, Polisportiva Dilettantistica Prato, A.S.D. Sagginale, Polisportiva San Donato Acli, A.S.D. Scansano, U.S.D. Stia, A.S.D. Villa Basilica e dei relativi Presidenti per mancata attività giovanile.**

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 5/11/2009, la Procura Federale per mezzo del viceprocuratore competente, giusta delega conferita, in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,, deferiva i Presidenti e le Società di appartenenza di seguito indicati:

**Russo Arturo**, Polisportiva Alberese  
**Frosini Lorenzo**, A.S.D. Castelnuovo  
**Gabrielli Paolo**, S.S.D. Amelindo Mori Marcialla  
**Cerofolini Sergio**, U.S.D. Castiglion Fibocchi  
**Ceglia Arcangelo**, U.C.D. Cuiopelli  
**Amerini Gino**, A.S.D. Gallianese  
**Bellandi Elso**, U.S. Ghivizzano A.S.D.  
**Mazzeschi Vittorio**, A.S.D. La Sorba  
**Fabbi Fabio**, U.S.D. Lucignano  
**Rocchi Roberto**, Pol. Luco A.S.D.  
**Caposciutti Amelio**, A.S.D. Marciano  
**Damiani Ottorino**, F.C. Mercatale A.S.D.  
**Toci Graziano**, U.S. Molin Nuovo A.S.D.  
**Paolucci Moreno**, A.S.D. Monte San Savino  
**Romiti Daniele**, Polisportiva Dilettantistica Montecchio  
**Bonini Massimo**, U.S.D. Olimpia Palazzolo  
**Poggetti Franco**, G.S.D. Orentano Calcio  
**Poggi Piero**, C.S. Porta Romana  
**Betti Roberto**, Polisportiva Dilettantistica Prato  
**Giovannini Gildo**, A.S.D. Sagginale  
**Santori Maurizio**, Polisportiva San Donato Acli  
**Ferrari Alessandro**, A.S.D. Scansano  
**Cavigli Claudio**, U.S.D. Stia  
**Nardini Giovanni**, A.S.D. Villa Basilica

per rispondere: *“i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, per aver contravvenuto all'obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al campionato Juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2009/2010” e “le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.”*

All'udienza del 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti le Società:

1. **S.S.D. Amelindo Mori Marcialla**, rappresentata dal proprio Presidente Gabbrielli Paolo;
2. **U.S.D. Castiglion Fibocchi**, rappresentata dal Sig. Innocenti Walter come da delega del Presidente allegata in atti;
3. **U.C.D. CuoioPELLI**, rappresentata dal vice Presidente;
4. **U.S. Ghivizzano A.S.D.**, rappresentata dal Sig. Emilio Volpi come da delega del Presidente allegata in atti;
5. **A.S.D. La Sorba**, rappresentata dal proprio Presidente Mazzeschi Vittorio;
6. **Pol. Luco A.S.D.**, rappresentata dal proprio Presidente Rocchi Roberto;
7. **F.C. Mercatale A.S.D.**, rappresentata dal Sig. Consigli Mauro come da delega del Presidente allegata in atti;
8. **A.S.D. Monte San Savino**, rappresentata dal proprio Presidente Paolucci Moreno,
9. **U.S.D. Olimpia Palazzolo**, rappresentata dal Sig. Berti Silvano come da delega del Presidente allegata in atti;
10. **C.S. Porta Romana**, rappresentata dal vice Presidente;
11. **A.S.D. Sagginale**, rappresentata dal vice Presidente;
12. **U.S.D. Stia**, rappresentata dal proprio Presidente Cavigli Claudio.

Si verificava comunque che tutte le altre Società, ad eccezione della A.S.D. Castelnuovo e del relativo Presidente, erano state regolarmente convocate a mezzo di raccomandata A.R..

Le Società assenti risultano essere:

1. **Polisportiva Alberese**
2. **A.S.D. Gallianese**
3. **U.S.D. Lucignano**
4. **A.S.D. Marciano**
5. **U.S. Molin Nuovo A.S.D.**
6. **Polisportiva Dilettantistica Montecchio**
7. **G.S.D. Orentano Calcio**
8. **Polisportiva Dilettantistica Prato**
9. **Polisportiva San Donato Acli**
10. **A.S.D. Scansano**
11. **A.S.D. Villa Basilica**

Il presidente della Commissione illustrava dunque ai presenti il capo di incolpazione comune e quindi dava parola al Sostituto Procuratore Federale il quale, specificava che il deferimento prendeva avvio da una doverosa segnalazione del Presidente del Comitato regionale Toscana, Organo preposto al controllo delle iscrizioni ai campionati.

Dopo aver depositato la relativa documentazione il Viceprocuratore segnalava che l'omissione, ad avviso dell'organo di accusa, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ascrivibile ai Presidenti delle Società e, per immedesimazione organica, alle relative Società

La Procura avanzava dunque il dubbio che tale omissione potesse essere frutto di una consapevole valutazione tra i costi che comporterebbe far giocare una squadra Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi Juniores e l'esiguità delle sanzioni previste; ritenendo provate per *“tabulas”* le violazioni, anche con riferimento alla documentazione depositata in udienza, chiedeva

afferinarsi le responsabilità ascritte e quindi comminarsi per le Società un'ammenda pari a 1.500,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione per giorni 40.

I rappresentanti della Società presenti, dopo aver attestato la regolarità del Procedimento, chiedevano concordemente di potersi avvalere di quanto disposto dall'art. 23 C.G.S. ricercando un accordo con la Procura Federale.

Successivamente tale accordo veniva raggiunto sulle sanzioni disciplinari la cui entità veniva così determinata: per le Società ammenda pari a 1.000,00 Euro e per i Presidenti (laddove presenti o con espressa delega in atti) l'inibizione pari a giorni 30 al netto delle riduzioni previste per il rito.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari concordate non poteva essere raggiunta per le posizioni dei Presidenti Poggi Piero (C.S. Porta Romana), Ceglia Arcangelo (U.C.D. Cuoioielli) e Giovannini Gildo (A.S.D. Sagginale) in quanto i vicepresidenti presenti all'udienza - Pagni Claudio per U.C.D. Cuoioielli, Guidotti Paolo per A.S.D. Sagginale e il consigliere Impagliatelli Gianni per C.S. Porta Romana – pur essendo tutti dotati di potere di rappresentanza societaria non erano muniti di apposita procura per la posizione del soggetto deferito.

La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l'accordo intervenuto dandone notizia alle parti.

Iniziava l'attività dibattimentale ed il Presidente dopo aver dato atto che le società U.S. Molin Nuovo Calcio e A.S.D. Villa Basilica avevano provveduto a depositare tempestivamente alcune memorie rilevava che alcuni documenti venivano prodotti direttamente in udienza e pertanto, in ossequio all'art. 32 comma 5 C.G.S. disponeva la remissione in termini delle società per l'esercizio del diritto di difesa con riferimento alla nuova produzione e fissava nuova udienza per la data del 14 maggio 2010.

Il Presidente dava dunque la parola al Rappresentante della Procura il quale chiedeva applicarsi per i Presidenti Poggi Piero (C.S. Porta Romana), Ceglia Arcangelo (U.C.D. Cuoioielli) e Giovannini Gildo (A.S.D. Sagginale) l'inibizione di 20 giorni.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Appare evidente che non residui alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come correttamente evidenziato dal Presidente Regionale, trovano pieno conforto documentale.

Nel merito rileva che nel C.U. n. 3 dell'1 luglio 2008, allegato al deferimento dalla Procura si legge al titolo *“attività giovanile “Alle Società di 1<sup>a</sup> Categoria fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).*

*Le Società di 1.a Categoria che non rispettano il predetto obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.*

*A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra. l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00.*

*Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.*

*La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati.”*

La fondatezza degli addebiti mossi risulta documentalmente provata e pertanto acclarata la sussistenza della violazione non resta che specificare la sanzione inibitoria da applicarsi nei confronti dei Presidenti.

Pur comprendendo le note difficoltà organizzative delle Società la finalità di diffusione del giuoco calcio anche tra i giovanissimi appare meritevole di massima tutela anche in considerazione dello *“sgravio”* solo di poche Società su tante altre che si impegnano efficacemente.

Pertanto appare equa la sanzione richiesta di 40 giorni di inibizione da applicarsi ai Presidenti Poggi Piero (C.S. Porta Romana), Ceglia Arcangelo (U.C.D. Cuoioielli) e Giovannini Gildo (A.S.D. Sagginale) responsabili della mancata iscrizione.

#### P.Q.M.

La C.D.T. applica alle Società **S.S.D. Amelindo Mori Marcialla, U.S.D. Castiglion Fibocchi, U.C.D. Cuoioielli, U.S. Ghivizzano A.S.D., A.S.D. La Sorba, Pol. Luco A.S.D., F.C. Mercatale A.S.D., A.S.D. Monte San Savino, U.S.D. Olimpia Palazzolo, C.S. Porta Romana, A.S.D. Sagginale, U.S.D. Stia**, l'ammenda di Euro 1.000,00 ed ai relativi Presidenti **Gabbrielli Paolo, Cerofolini Sergio, Bellandi Elso, Mazzeschi Vittorio, Rocchi Roberto, Damiani Ottorino, Paolucci Moreno, Bonini Massimo, Cavigli Claudio** l'inibizione per giorni 30.

Applica ai Presidenti **Poggi Piero** (C.S. Porta Romana), **Ceglia Arcangelo** (U.C.D. Cuoioielli) e **Giovannini Gildo** (A.S.D. Sagginale) l'inibizione per giorni 40.

Dispone che alle restanti Società, regolarmente convocate **Polisportiva Alberese, A.S.D. Gallianese, U.S.D. Lucignano, A.S.D. Marciano, U.S. Molin Nuovo A.S.D., Polisportiva Dilettantistica Montecchio, G.S.D. Orentano Calcio, Polisportiva Dilettantistica Prato, Polisportiva San Donato Acli, A.S.D. Scansano e A.S.D. Villa Basilica** sia concesso termine a difesa, con riferimento all'intervenuta produzione documentale, e fissa la nuova udienza di trattazione per la data del **14 maggio 2010**.

Per quanto concerne la Società A.S.D. Castelnuovo, non essendo provata, allo stato degli atti, la ricezione dell'atto di Deferimento si dispone la rinnovazione della notifica.

**018/p stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Deferimento delle Società di Calcio a Cinque Serie C1 maschile A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D. Atletico 2001, A.S.D. Vicarello, A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque, A.S.D. Geraci Firenze, A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque, A.S.D. VC La Fondiaria Calcio a Cinque, A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno, A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi e dei relativi Presidenti per mancata attività giovanile.**

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 5/11/2009, il viceprocuratore competente, giusta delega conferita in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva i Presidenti e le Società di appartenenza di seguito indicati:

**Starnotti Andrea**, Presidente della Società **A.S.D. Città di Scandicci**

**Bertacci Sauro**, Presidente della Società **A.S.D. Geraci Firenze**

**Citi Claudio**, Presidente della Società **A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno**

**Politi Marco**, Presidente della Società **A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque**

**Bernardo Andrea**, Presidente della Società **A.S.D. Atletico 2001**

**Margani Nicola**, Presidente della Società **A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi**

**Elisei Valerio**, Presidente della Società **A.S.D. Vicarello Spes**

**Battaglia Marco**, Presidente della Società **A.S.D. VC La Fondiaria Calcio a Cinque**

**Donno Michele**, Presidente della Società **A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque**

per rispondere: *“i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, successivamente ratificate dal C.U. n. 2 del 9/7/2009 dal Comitato Regionale Toscano, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nella stagione sportiva 2009/2010 e le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.”*

All'udienza del 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti:

per la Società à **A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque** il Presidente della Società à Politi Marco;

per la Società à **A.S.D. Geraci Firenze** il delegato consigliere Geraci Girolamo;

per la Società à **A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque** il vicepresidente delegato Vittorio Zoppi;

per la Società **A.S.D. La Fondiaria Calcio a Cinque** il Presidente della Società Battaglia Marco;

per la Società à **A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi** il Presidente della Società Margani Nicola;

Non erano rappresentate da nessuno le Società **A.S.D. Città di Scandicci**, **A.S.D. Atletico 2001**, **A.S.D. Vicarello**, **A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno** oltre ad i relativi Presidenti.

Verificata la regolarità delle notifiche (la Società Città di Scandicci ed il Presidente Starnotti Andrea per compiuta giacenza delle relative raccomandate di convocazione) il Procuratore esponeva i motivi del deferimento richiamando la preliminare contestazione effettuata a tutti i soggetti incolpati e, illustrando agli interessati la portata dell'art. 23 del C.G.S., depositava documentazione a sostegno.

Il tentativo di patteggiamento richiesto dava esito positivo per tutte le Società comparse che, senza sollevare eccezioni procedurali, accoglievano le seguenti richieste disciplinari firmando il relativo verbale: ammenda di 1.700,00 Euro alla Società e giorni 30 di inibizione al Presidente al netto delle riduzioni concesse per il rito.

pertanto si dava inizio alla relativa fase istruttoria-dibattimentale.

Preliminarmente il Presidente della commissione dava atto che risultavano pervenute memorie a difesa da parte delle Società **A.S.D. Vicarello**, **A.S.D.** e **A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno**.

In quest'ultima memoria si lamentava la mancata trasmissione degli atti che, tempestivamente richiesti dalla Società non erano stati offerti in visione e copia e pertanto veniva formalizzata la richiesta di differimento dell'udienza.

Ritenendo la questione preliminare assolutamente fondata e pertinente la C.D.T. riteneva di dover accogliere, stante la mancata consultazione di atti non ancora presenti al fascicolo, la suddetta istanza e pertanto, in ossequio all'art. 32 comma 5 C.G.S., dispone la remissione in termini delle Società assenti per l'esercizio del diritto di difesa con riferimento alla nuova produzione e fissa nuova udienza per la data del 14 maggio 2010.

#### **P.Q.M.**

La C.D.T. applica a

**Bertacci Sauro**, Presidente della Società à A.S.D. Geraci Firenze, **Politi Marco**, Presidente della Società à A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque, **Margani Nicola**, Presidente della Società à A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi, **Battaglia Marco**, Presidente della Società A.S.D. VC La Fondiaria Calcio a Cinque e **Donno Michele**, Presidente della Società à **A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque** l'inibizione per giorni 30 e alle relative Società l'ammenda di **Euro 1700,00**.

Dispone che alle restanti Società regolarmente convocate **A.S.D. Città di Scandicci**, **A.S.D. Atletico 2001**, **A.S.D. Vicarello** e **A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno** sia concesso termine a difesa, con riferimento all'intervenuta produzione documentale, e fissa la nuova udienza di trattazione per la data del **14 maggio 2010**.

## **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

**180 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall'USD Manciano avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato la sanzione di €700,00 alla società.**

**C.U. n° 51 del 11.03.2010.**

Il Giudice Sportivo irrogava l'ammenda di € 700,00 alla società Manciano, "per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e gli organi arbitrali; per aver rivolto ad un calciatore avversario frasi dal contenuto razzista".

Con il reclamo proposto la società conferma sostanzialmente le offese e le minacce al D.G., ma contesta le frasi razziste, asserendo che l'unica frase proferita dal pubblico e rivolta verso un calciatore straniero sia stata solo un paragone con un noto calciatore di serie A.

Conclude con la richiesta di riduzione dell'ammenda.

Il reclamo non merita accoglimento.

Il Direttore di Gara, unitamente a considerazioni che nulla hanno a che vedere con il reclamo (così come inconferenti risultano essere talune argomentazioni "limite" nel corpo del reclamo), ha descritto e ribadito le frasi udite, che appaiono inequivocabili.

Parimenti, la tesi della società sulle frasi razziste non muta lo stato delle cose; infatti, anche volendo accogliere la frase indicata nel reclamo, non si comprende come non possa essere considerata anch'essa razzista.

La sanzione irrogata dal Primo Giudice, pertanto, appare equa e ben calibrata, tenuto anche conto della categoria di appartenenza della società.

### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

## **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

**183 stagione sportiva 2009/2010 Gara Prato Sport – Casalguidi (1-1) del 14/03/2010.**

**Campionato di II categoria. In C.U. n.54 del 18/03/2010 C.R.T.**

Reclama la società Prato Sport avverso le seguenti sanzioni:

1) Squalifica fino al 2/5/2010 inflitta all'allenatore sig. Cardinale Nico il quale a fine gara protestava contro l'operato del D.G. ed al contempo lo offendeva.

2) Squalifica fino al 2/5/2010 inflitta al calciatore Bianchi Alessandro il quale "senza la volontà di raggiungere l'arbitro, lo colpiva con il pallone mentre accompagnava il gesto con frase blasfema ed offensiva. Sanzione aggravata in quanto capitano.

Quanto al tesserato Cardinale Nico, la società nega le proteste e le offese, riducendo il comportamento dello stesso ad una mera richiesta di spiegazioni circa l'operato del D.G. in occasione dell'espulsione di un proprio calciatore.

Quanto al calciatore Bianchi Alessandro esclude la volontarietà del gesto con il quale lo stesso ha colpito l'arbitro, rilevando che la frase blasfema è stata pronunciata nella concitazione del momento.

Per entrambi chiede una riduzione della sanzione.

Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma sostanzialmente quanto affermato in prime cure.

La C.D. rileva quanto segue.

Il comportamento dell'allenatore Cardinali Nico appare oltremodo sconveniente e non consono per un soggetto che svolge funzioni di guida tecnica della squadra, pertanto deve essere opportunamente sanzionato proprio in virtù del ruolo ricoperto.

Per quanto attiene il calciatore Bianchi Alessandro, appurata la mancanza di dolo circa l'episodio del pallone che ha colpito l'arbitro, deve essere invece essergli imputata una forma di colpa, anche se lieve, nel non avere adottato le precauzioni necessarie affinché il fatto non si avverasse. Da censurare la rimanente parte dell'incolpazione.

In punto di quantificazione della sanzione, il Collegio rileva una eccessiva severità della stessa, decidendone la riduzione.

#### **P.Q.M.**

La C.D.T.T. respinge il reclamo relativamente al tesserato Cardinali Nico mentre, per il calciatore Bianchi Alessandro, in accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica da considerarsi fino al 18/04/2010.

Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

### **CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA**

#### **188 - Stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della società Pol. Tro.Ce.Do. A.S.D. avverso decisione del G.S.di Firenze. Squalifica Morandi Martino fino al 30.06.2010 (C.U. 42 del 10.03.2010)**

Ritenendo eccessiva la sanzione a carico del calciatore Morandi Martino, inflitta dal G.S.di Firenze a seguito di fatti occorsi durante la gara Albereta – Tro.Ce.Do. del 06.03.2010, la società Tro.Ce.Do., con il reclamo proposto fa presente come non sussistano “elementi certi e precisi” per l’identificazione del calciatore responsabile del gesto indicato dal G.S. e chiede “con fermezza e convinzione l’annullamento della squalifica irrogata al calciatore Morandi Martino”.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con tardività.

L’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che i reclami debbano essere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul C.U. del provvedimento che si intende impugnare.

Orbene, nel caso che occupa, la società ha inoltrato il reclamo il giorno 30.03.2010, VENTI giorni in ritardo rispetto al termine previsto dal C.G.S. che si rammenta essere perentorio e non suscettibile di alcuna diversa valutazione.

#### **P.Q.M.**

La C.D.T. dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.

### **CAMPIONATO ALLIEVI “B”**

#### **168 Stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo della U.S. Sancascianese A.S.D. avverso la squalifica inflitta dal G.S.Firenze fino al 31.08.2010 al calciatore Giotti Miro (C.U. n. 41 del 03.03.2010)**

Propone tempestivo reclamo la U.S. Sancascianese A.S.D., nella persona del Presidente, avverso la sanzione inflitta al calciatore Giotti Miro fino al 31.08.2010, con la seguente motivazione: “Espulso per offese al D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le offese e successivamente spingeva lo stesso D.G. con entrambe le mani una sulla spalla e l’altra sull’emitorace facendolo indietreggiare di due passi senza tuttavia procurargli dolore”.

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una riduzione, ritenendo che i fatti siano stati interpretati in maniera troppo severa dal G.S.

A tal proposito, sostiene che il gesto del calciatore sia da ritenersi qualificabile come un semplice contatto per attirare l’attenzione del D.G., ascrivibile all’ambito delle condotte irriguardose, come risulta dal fatto che il gesto stesso non ha provocato alcun danno.

La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto dal D.G., riunitasi per la discussione rileva quanto segue.

Preliminarmente occorre precisare che la reclamante non ha contestato la condotta offensiva e irriguardosa posta in essere dal calciatore Giotti Miro.

Preso atto di quanto sopra, il Collegio provvede pertanto ad esaminare il reclamo relativamente al capo impugnato, riguardante la condotta violenta presuntivamente posta in essere dal tesserato.

Dagli atti emerge la chiara ed evidente responsabilità del calciatore Giotti Miro in ordine al fatto contestatogli.

Lo stesso D.G. con il supplemento di rapporto ha confermato che il calciatore Giotti Miro si rendeva artefice di una condotta aggressiva con assunzione di connotati di violenza poiché lo stesso, come testualmente riportato dal D.G. *“..riuscito a liberarsi dalla presa (..di alcuni compagni n.d.r.)..mi si avvicinava ed appoggiava la sua mano destra sulla mia spalla sinistra e la sua mano destra sul mio emitorace sinistro, mi spingeva facendomi indietreggiare di due passi”*.

La condotta posta in essere dal calciatore può senz'altro ritenersi ascritta all'ambito dei comportamenti violenti anche se, ad onor del vero, la stessa non ha provocato alcuna conseguenza al D.G.

Il comportamento del tesserato è comunque da ritenersi grave e merita la sanzione complessivamente comminata.

La stessa appare, infatti, ben calibrata e proporzionata in relazione ai fatti ascritti.

Infine, a questo Collegio preme rilevare la circostanza secondo la quale la reclamante, non nuova a situazioni del genere nella categoria di riferimento (v. C.U. n. 22 del 18.11.2009), dovrebbe astenersi dal proporre reclami perlopiù pretestuosi, evitando di sminuire il comportamento posto in essere dai propri tesserati che, considerata la loro giovane età, dovrebbero, invece, essere prontamente ed adeguatamente sanzionati anche dalla società di appartenenza.

#### **P.Q.M.**

la C.D.T.T. respinge il reclamo;

- conferma la sanzione inflitta al calciatore Giotti Miro fino al 31.8.2010;
- ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

### **CAMPIONATO GIOVANISSIMI**

#### **175 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo U.S.D. San Vincenzo Avverso Decisione G.S.T. Livorno Su Esito Gara Elba 2000 Capoliveri – Usd San Vincenzo Del 28\2\10 Giovanissimi “B” (C.U. N° 36 Del 3\3\2010)**

Propone rituale reclamo la USD San Vincenzo avverso la decisione del G.S.T di Livorno riguardo all'esito gara in oggetto che, non riconoscendo le cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 delle NOIF, disponeva la perdita della gara col punteggio di 0-3, comminava l'ammenda di € 25,00 e la penalizzazione di un punto in classifica.

Argomenta la reclamante come il giorno della gara sarebbe stata impossibilitata a partire alla volta dell'Isola d'Elba in quanto, per le avverse condizioni atmosferiche, il traghetto non prendeva il mare.

Immediatamente veniva avvertita telefonicamente la società Elba 2000 Capoliveri ed inviato preannuncio via fax nelle 24 ore successive in data 1\3\2010, come prevedono le norme, allegando documentazione della Capitaneria di Porto e, invocando la causa di forza maggiore, si riservava di meglio argomentare e documentare la richiesta nel termine di 7 gg. previsto dalle norme.

Il Giudice di primo grado, non attendendo il decorso di detto termine, con provvedimento 3\3\10 pubblicato sul C.U. n° 36 del 4\3\10, comminava le sanzioni oggi impugnate.

La società quindi, da un lato lamenta il non rispetto dei termini previsti dalle norme per la formalizzazione della richiesta di causa di forza maggiore, dall'altro, avanti a questa C.D., svolge le proprie difese nel merito, reiterando la richiesta di ripetizione della gara invocando la causa di forza maggiore.

Come previsto a pena di inammissibilità la reclamante spediva il reclamo alla controparte Elba 2000 Capoiliveri, tuttavia quest'ultima nulla ha argomentato in proposito.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Innanzitutto è fondata l'eccezione in rito.

E' infatti vero che il primo giudice ha deliberato non rispettando il termine previsto e concesso dalle norme per invocare le cause di forza maggiore, con ciò violando palesemente il diritto di difesa garantito dal C.G.S..

In secondo luogo ai sensi dell'art. 36 n° 4 C.G.S. la C.D. ritiene che il primo giudice non abbia deliberato su tutte le domande proposte (ciò essendo implicito nel non aver rispettato i termini a difesa), e quindi la pronuncia è errata va cassata, potendo in questo caso la C.D., ai sensi dell'art. testè citato, entrare nel merito.

Venendo quindi all'esame dell'invocata causa di forza maggiore, è da dire che la reclamante, fin da subito, ha inviato un fax, ricevuto dal Comitato Provinciale nelle 24 ore successive al giorno della gara, allegando documentazione proveniente da organismo terzo (Minitero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino), con la quale si attestava che il traghetto in partenza da Piombino per Portoferraio alle ore 11,15, non aveva effettuato la corsa per annullamento della stessa a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

La reclamante produce altresì copia dei biglietti per detto traghetto acquistati il 24\2\2010 (quattro giorni prima della gara) a riprova della volontà della società di disputare l'incontro.

La ricostruzione dei fatti e la documentazione prodotta fanno propendere la C.D. per l'accoglimento del reclamo ravvisandosi un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 NOIF.

La attestazione del Ministero dei Trasporti assume particolare rilievo essendo particolareggiata ed assolutamente attendibile.

La decisione del primo giudice va pertanto riformata e la gara va ripetuta con conseguente accoglimento del reclamo anche in ordine alle altre sanzioni comminate.

#### **P.Q.M.**

La C.D. accoglie il reclamo, dispone la ripetizione della gara Elba 2000 Capoliveri – USD San Vincenzo camp. Giovanissimi "B", annulla le sanzioni correlate al primo provvedimento ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.

## **6. ERRATA CORRIGE**

Nessuna comunicazione

## **7. ALLEGATI**

Al presente Comunicato Ufficiale alleghiamo:

- Programma feste Regionali Cat. Esordienti – cat. Pulcini e 7:7.

## **9. CALENDARIO GARE**

### **DEL 10 APRILE 2010 (ORE 16.00)**

#### **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**

14^ GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

### **DEL 11 APRILE 2010 (ORE 15.30)**

#### **CAMPIONATO DI ECCELLENZA–GIRONE A**

14^ GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

#### **CAMPIONATO DI ECCELLENZA–GIRONE B**

16^ GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

**CAMPIONATO DI PROMOZIONE–GIRONI A e B**12<sup>^</sup> GIORNATA DI RITORNO  
(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)**CAMPIONATO DI PROMOZIONE–GIRONE C**14<sup>^</sup> GIORNATA DI RITORNO  
(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)**CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**13<sup>^</sup> GIORNATA DI RITORNO  
(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)**CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**13<sup>^</sup> GIORNATA DI RITORNO  
(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)**GARE DEL 14 APRILE 2010 (ORE 15.30)****COPPA ITALIA DILETTANTI**

VOLUNTAS SPOLETO TUTTOCUOIO CAMPO COMUNALE DI SPOLETO (PG) 15.00

**COPPA ITALIA DI PROMOZIONE****GARA DI FINALE (RITORNO)**

AURORA PITIGLIANO LAMMARI MARIO MICHELI

**COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA****GARA DI FINALE (ANDATA)**

CAPEZZANO PIANORE GRACCIANO CAPEZZANO PIANORE 20,30

**COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA****GARA DI FINALE (RITORNO)**

CHIESINA U. GEGGIANO

**TORNEO "COPPA PROVINCIALE" 3<sup>^</sup> CATEGORIA – FASE REGIONALE****PRIMA GARA TRIANGOLARI**TAU CALCIO ALTOPASCIO BORGIO AL CORNIO CAMPO ALTOPASCIO 21,00  
RED DEVILS CASTELFRANCO FRATTA S. CATERINA CAMPO CASTELFRANCO 17,00**DEL 11 APRILE 2010****CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI****Girone A****Giornata 12R**

PIETRASANTA MARINA 1911	CENTROLIDO NATIONAL A.S.D	MARINA DI PIETRAS. "PEDONESE"	MARINA DI PIETRASANTA	11-apr	10.30
CAMAIORE CALCIO A.S.D.	FOLGOR MARLIA	CAMAIORE COMUNALE VIA FONDA	CAMAIORE	11-apr	10.30
FRECCIA AZZURRA	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	PUTIGNANO PISANO VIA ARGINONE	PUTIGNANO PISANO	11-apr	10.30
MONTECATINIMURIALDO SRL	GIOVANI FUCECCHIO 2000	MONTECATINI TERME STADIO	MONTECATINI TERME	11-apr	10.30
STIAVA	LUNIGIANA 1919	STIAVA COMUNALE MARTELLINI	STIAVA	11-apr	10.30
SPORTING MASSESE	TAU CALCIO ALTOPASCIO	MASSA LOC. ROMAGNANO "RAFFI"	MASSA LOC. ROMAGNANO	11-apr	10.30
FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	CALCIO GIOVANILE STAFFOLI	CARIGNANO VIA DI S.ALESSIO	LUCCA LOC. CARIGNANO	11-apr	10.30
JOLLY E MONTEMURLO	MARGINE COPERTA A.S.D.	OSTE DI MONTEMURLO "A. NELLI"	OSTE DI MONTEMURLO	11-apr	10.30

**Girone B****Giornata 12R**

CALCIO CASTELFIORENTINO	GRACCIANO	CASTELFIORENTINO SUSS. STADIO	CASTELFIORENTINO	11-apr	10.30
DLF FIRENZE CALCIO	CERTALDO	FIRENZE/DLF VIA PAISIELLO 15/R	FIRENZE	11-apr	10.30
SAN MINIATO A.S.D.	MONTELUPO A.S.D.	SIENA LOC. S. MINIATO	SIENA LOC. S.MINIATO	11-apr	10.30
MALISETI S.D.	LASTRIGIANA	MALISETI COMUNALE	PRATO MALISETI	11-apr	10.30
S.MARIA A.S.D.	GRIGNANESE	EMPOLI/BIAGIOLI LOC. S.MARIA	EMPOLI LOC. S.MARIA	11-apr	10.30
SCANDICCI A.S.D.	VALDARBA CALCIO	SCANDICCI STADIO BARTOLOZZI	SCANDICCI	11-apr	10.30
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	GIOVANILE SAN MINIATO B.C	PRATO "V. ROSSI B" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	11-apr	10.30
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	SPORTING ARNO A.S.D.	S.GIMIGNANO COMUNALE BELVEDERE SAN GIMIGNANO		11-apr	10.30

**Girone C****Giornata 12R**

S.MICHELE C.VIRTUS	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	FIRENZE STADIO S.MICHELE	FIRENZE	11-apr	10.00
OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	FORTIS JUVENTUS 1909	FIRENZE/CERRETI2 VIALE FANTI18	FIRENZE	11-apr	10.30
JUNIOR CAMP AREZZO FA	UNION TEAM CHIMERA AREZZO	AREZZO/CENTRALE - GIOTTO EST	AREZZO	11-apr	10.30
CALENZANO A.S.D.	BIBBIENA	SUSS. LA FOGLIAIA	CALENZANO	11-apr	10.30
TERRANUOVESE	LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	TERRANUOVA BRACCIOLINI STADIO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	11-apr	10.30
SETTIGNANESE A.S.D.	AUDACE GALLUZZO A.S.D.	FIRENZE "ROMAGNOLI A"	FIRENZE	11-apr	10.30
FCG FLORIA 2000	SESTESE CALCIO A.S.D.	FIRENZE VIALE MALTA "GRAZZINI"	FIRENZE	11-apr	10.30
SALES A.S.D.	S.FIRMINA	FIRENZE/DON BOSCO VIA GIOBERTI	FIRENZE	11-apr	10.30

**Girone D****Giornata 14R**

MOBILIERI PONSACCO CALCIO	ANTIGNANO BANDITELLA	PONSACCO LOC. I POGGINI	PONSACCO	11-apr	10.30
GAVORRANO	PORTUALE GUASTICCE	BAGNO DI GAVORRANO SUSSIDIARIO	BAGNO DI GAVORRANO	11-apr	10.30
CASTELFRANCO STELLA ROSSA	SAURORISPESCIA DILETTANT.	CASTELFRANCO DI SOTTO CAMPO B	CASTELFRANCO DI SOTTO	11-apr	10.30
PORTA A PIAGGE A.S.D.	SORGENTI LABRONE A.S.D.	PISA VIA DE RUGGIERO 1 SUSSID.	PISA	11-apr	10.30
PISA 1909 S.S.D. A.R.L.	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	FILETTOLE COMUNALE RIDONDELLI	FILETTOLE	11-apr	10.30
PONTEDERA 1912 S.R.L.	BRACCAGNI	PONTEDERA LOC VILLAGGI "BACHI"	PONTEDERA	11-apr	10.30
ELBA 2000 CAPOLIVERI	CECINA	CAPOLIVERI/ISLE LOC VACCARELLE	CAPOLIVERI	11-apr	11.00
FORCOLI	CASCINA CALCIO	SELVATELLE/TURCHI VIA EUROPA	SELVATELLE	11-apr	10.30

**CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI****Girone A****Giornata 12R**

LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	FRECCIA AZZURRA	LIDO DI CAMAIORE "E RAFFAELLI"	LIDO DI CAMAIORE	11-apr	10.30
TAU CALCIO ALTOPASCIO	PIETRASANTA MARINA 1911	ALTOPASCIO STADIO COMUNALE	ALTOPASCIO	11-apr	10.30
MARGINE COPERTA A.S.D.	CIRCOLO AZIENDALE BREDA	MARGINE COPERTA "R. BRIZZI"	MARGINE COPERTA	11-apr	10.30
LUNIGIANA 1919	ATLETICO LUCCA S.C.	GROPPOLI STADIO CALANI	GROPPOLI	11-apr	10.30
PISTOIA NORD A.S.D.	FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	PISTOIA "FORNACI/EDY MORANDI"	PISTOIA	11-apr	10.30
FOLGOR MARLIA	STIAVA	MARLIA STADIO VIALE EUROPA	MARLIA	11-apr	10.30
ORATORIO DON BOSCO	VERSILIA CALCIO P.S.	CARRARA/NAZZANO "F. MONTUSCHI"	CARRARA	11-apr	10.30
CENTROLIDO NATIONAL A.S.D.	SPORTING MASSESE	LIDO CAMAIORE VIA BOCCHETTE 12	LIDO DI CAMAIORE	11-apr	10.30

**Girone B****Giornata 12R**

LASTRIGIANA	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	LASTRA A SIGNA "LA GUARDIANA"	LASTRA A SIGNA	11-apr	10.30
POGGIBONSESE A.S.D.	JOLLY E MONTEMURLO	POGGIBONSI/BERNINO CAMPO 2	POGGIBONSI	11-apr	10.30
SPORTING CHIESANUOVA ASD	SCANDICCI A.S.D.	CHIESANUOVA "G. SCIREA"	PRATO CHIESANUOVA	11-apr	10.30
CERTALDO	SANCASCIANESE A.S.D.	CERTALDO SUSSIDIARIO STADIO	CERTALDO	11-apr	10.30
SPORTING ARNO A.S.D.	S.MICHELE C.VIRTUS	BADIA A SETTIMO COMUNALE	BADIA A SETTIMO	11-apr	10.30
BANCA MONTERIGGIONI A.S.D.	MALISETI S.D.	UOPINI VIA CARPELLA	UOPINI	11-apr	10.30
GRACCIANO	VALENTINO MAZZOLA	GRACCIANO VIA S.MARZIALE "B"	GRACCIANO DI COLLE VAL D'ELSA	11-apr	10.30
BELMONTE ANTELLA GRASSINA	S.MARIA A.S.D.	GRASSINA LOC. PONTE A NICCHERI	GRASSINA	11-apr	10.30

**Girone C****Giornata 12R**

S.FIRMINA	VIRTUS ARCHIANO A.S.D.	AREZZO LOC. S.FIRMINA	AREZZO	11-apr	10.30
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	CAMPI BISENZIO VIA TABERNACOLO	CAMPI BISENZIO	11-apr	10.30
UNION TEAM CHIMERA AREZZO	RINASCITA DOCCIA	AREZZO/LE CASELLE "G. FRISCIA"	AREZZO	11-apr	10.30
FORTIS JUVENTUS 1909	OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	BORGO S.LORENZO SUSS. DONATINI	BORGO SAN LORENZO	11-apr	10.30
BIBBIENA	SETTIGNANESE A.S.D.	BIBBIENA STAZIONE PIAZZA AVIS	BIBBIENA STAZIONE	11-apr	10.30
SESTESE CALCIO A.S.D.	PONTASSIEVE	SESTO FIORENTINO SUSS. BIAGIOTTI	SESTO FIORENTINO	11-apr	10.30
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	FCG FLORIA 2000	ACQUAVIVA STADIO T. CECCUZZI	ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO	11-apr	10.30
OLMOPONTE AREZZO	CALENZANO A.S.D.	AREZZO/GIUNTI D VIA VERROCCHIO	AREZZO	11-apr	10.30

**Girone D****Giornata 14R**

PALAZZACCIO	CASTELFRANCO STELLA ROSSA	CECINA C.S. VIA MONTENERO	CECINA	11-apr	10.30
GIOVANI FUCECCHIO 2000	FOLLONICA	FUCECCHIO VIA FUCECCHIELLO	FUCECCHIO	11-apr	10.30
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	PISA 1909 S.S.D. A.R.L.	LIVORNO/BANDITELLA SUSS PICCHI	LIVORNO BANDITELLA	11-apr	10.30
SAURORISPESCIA DILETTANT.	ROSIGNANO SEI ROSE	RISPESCIA COMUNALE G. TONIOLO	RISPESCIA	11-apr	10.30
ANTIGNANO BANDITELLA	NAVACCHIO ZAMBRA	ANTIGNANO BANDITELLA "BUSONI"	LIVORNO ANTIGNANO	11-apr	10.30
CECINA	MOBILIERI PONSACCO CALCIO	MONTESCUDAIO "F. NICCOLAI"	MONTESCUDAIO	11-apr	10.30
CASCINA CALCIO	FORCOLI	CASCINA "NUOVO TETTORA"	CASCINA	11-apr	10.30
SORGENTI LABRONE A.S.D.	CALCIO CASTELFIORENTINO	LIVORNO VIA V.E. ORLANDO 4	LIVORNO	11-apr	10.30

**Girone E****Giornata 11R**

SIENA S.P.A.	VALDELSA F.COLLIGIANA SRL	SIENA/BERTONI VIA FAUSTO COPPI	SIENA LOC. ACQUACALDA	10-apr	16.30
LUCCHESI LIBERTAS 1905SRL	GROSSETO F.C. S.R.L.	LUCCA/MONTE S.QUIRICO ACQUED/4	LUCCA MONTE SAN QUIRICO	11-apr	10.30
CARRARESE CALCIO S.R.L.	FIGLINE S.R.L.	FOSSONE/CAMPO 1 VIA CAVAIOLA	FOSSONE	10-apr	16.30*
PRATO SPA	LIVORNO CALCIO S.R.L.	PRATO "V. ROSSI A" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	10-apr	16.30*
FIorentINA S.P.A.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	FIRENZE VIALE MALTA "GRAZZINI"	FIRENZE	10-apr	16.30*
SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.	PRATO SPA sq,B	S.GIOVANNI V.NO VIA BOLZANO	SAN GIOVANNI VALDARNO	10-apr	15.30*
POGGIBONSI S.R.L.	ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.	POGGIBONSI LOC. MALTRAVERSO	POGGIBONSI	11-apr	10.30
AREZZO S.P.A.	FIorentINA S.P.A. sqB	AREZZO/MANNELLI VIA C PISACANE	AREZZO	11-apr	11.00

\* ACCORDO TRA SOCIETÀ

**CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 'B'****Girone A****Giornata 11R**

FIGLINE S.R.L.	ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.	FIGLINE VALDARNO "MADONNINO"	FIGLINE VALDARNO	10-apr	16.30*
PRATO SPA	SIENA S.P.A.	PRATO "V. ROSSI B" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	10-apr	17.00*
FIorentINA S.P.A.	LUCCHESI LIBERTAS 1905SRL	FIRENZE/AFFRICO VIALE FANTI 20	FIRENZE	11-apr	11.00
SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.	CARRARESE CALCIO S.R.L.	S.GIOVANNI VALD. ANTISTADIO	SAN GIOVANNI VALDARNO	11-apr	10.30
VALDELSA F.COLLIGIANA SRL	LIVORNO CALCIO S.R.L.	COLLE VAL D'ELSA ALLENAMENTO A	COLLE VAL D'ELSA	11-apr	11.00

\* ACCORDO TRA SOCIETÀ

**COPPA TOSCANA GIOVANISSIME FEMMINILE "RICCARDO BECHERONI"****Girone A****Giornata 1A**

FIorentINA FEMMINILE 1990	VALDARNO CALCIO FEMMINILE	STADIO	LASTRA A SIGNA	10-apr	17.30
SCARPERIA 1920 A.S.D.	2003 LUCCA A.S.D.	COMUNALE LE CORTINE	SCARPERIA	11-apr	11.00
SIENA CALCIO FEMMINILE	GIGLIO CALCIO	CASTELNUOVO B.GA S. GUSMÈ	CASTELNUOVO B.GA	11-apr	11.00

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 19/4/2010.**

**Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 9/04/2010.**

Il Segretario  
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente  
(Dr. Fabio Bresci)